



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona della Giudice designata Daniela Bracci
all'esito dell'udienza del 18 settembre 2024, svolta con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. **12199/2024** R.G. promossa da:

ROSSI PATRIZIA, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Pomponi

contro:

INPS in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio

OGGETTO: Ripetizione di indebito quota 100

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 25.03.2024, Rossi Patrizia adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare illegittima la pretesa dell'Inps di recuperare dalla ricorrente la somma di € 17.160,97 come da provvedimento del 09.02.2024 comunicato il 07.03.2024, per asserita violazione dell'art. 14 comma 3 d.l. n. 4/2019; chiedeva di determinare in € 667,00 o in altra misura l'ammontare di quando dovuto all'Inps.

Deduceva di essere pensionata Inps dal 01.09.2020, avendo beneficiato di quanto disposto dall'art. 14 d.l. n. 4/2019 (c.d. "quota 100"); di aver ricevuto il 07.03.2024 provvedimento Inps del 09.02.2024 di ricalcolo della pensione spettante, dove si riportava che nel 2022 la ricorrente aveva percepito a titolo di reddito da lavoro dipendente la somma di € 667,00 in relazione a prestazione lavorativa svolta dal 14.05.2022 al 15.06.2022; di avere effettivamente svolto attività di badante in detto periodo; che vi era sperequazione tra il reddito percepito e quanto preteso in restituzione dall'Inps. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda.

Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l'Inps che chiedeva il rigetto della domanda.

All'esito dell'udienza del 18 settembre 2024, svolta con trattazione scritta, la causa veniva decisa.

OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.

E' incontroverso che la ricorrente avendo acceduto alla pensione con quota cento, cumulava alla stessa un reddito di lavoro dipendente di € 667,00 per l'anno 2022.

Ai sensi del 3° comma dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019 (convertito nella L. n. 26/2019),

“3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.

Circa gli effetti della violazione del divieto di cumulo, la norma citata appare decisamente poco chiara, dovendosi evidenziare che le parole di esordio del terzo comma dell'art. 14 del d.l. n. 4/2019 e tutto il suo contenuto sono “infelici” perché poco esplicative in una fattispecie come quella in esame.

Secondo la circolare Inps n. 11 del 29.01.2019 “la percezione di tali redditi comporta la sospensione *dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di percezione dei predetti redditi e il recupero delle rate eventualmente già corrisposte, ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile*”.

La parte ricorrente lamenta la sproporzione tra quanto richiesto dall'Istituto resistente e quanto dalla stessa percepita e invoca il principio di “proporzionalità” affermato in materia tributaria dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sicchè, secondo la ricorrente, apparirebbe equo e legittimo disporre la restituzione della somma percepita a titolo di reddito da lavoro subordinato nell'anno 2022 (ossia € 667,00) o al più la restituzione dei ratei di pensione interessati dall'attività lavorativa svolta dal 14.05.2022 al 15.06.2022.

Deve rilevarsi che con sentenza n. 234/2022 la Corte Costituzionale ha escluso profili di illegittimità, affermando che “Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di *razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale.*”

Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha messo in luce lo scopo perseguito dall'intero impianto normativo fissato dal d.l. n. 4/2019 sull'istituzione di “Quota 100” ed ha precisato che il terzo comma dell'art. 14 è aderente allo scopo perseguito dal d.l. citato.

Nella sua difesa l'Inps sostiene perentoriamente che il comma 3 dell'art. 14 citato pone un divieto di cumulo tale da estendersi a tutta quanta l'annualità di riferimento verificativo del fenomeno non ammesso, poiché la norma si esprime additando che la pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso a

quella di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo: è quindi l'intero tipo di pensione che non è cumulabile con i proventi nominativamente indicati e ciò non può che riguardare, per lo meno, l'intero anno in cui si verifichi la coesistenza tra pensione e redditi.

Esaminando l'analisi compiuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 234/2022 parrebbe corretta l'interpretazione dell'Istituto.

Il Giudice remittente era al cospetto di una fattispecie in cui l'Inps aveva chiesto al pensionato la ripetizione dei ratei versati e non aveva corrisposto i ratei relativi al periodo settembre – dicembre 2020, facendo applicazione dell'art. 14 comma 3 del d.l. n. 4/2019, che dispone il divieto di cumulo della pensione anticipata con i redditi da lavoro dipendente.

Nel dichiarare non fondata la questione posta dal Tribunale remittente, la Corte ha compiuto le seguenti notazioni, lumeggiate da una concezione di fondo che tiene conto dell'eccezionalità dello strumento previdenziale esaminato: i passi iniziali e finali della sentenza della Consulta (di seguito sottolineati) esprimono concetti in grado di orientare l'ermeneusi seguita ora dalla Decidente.

Il Giudice delle Leggi ha notato che “7.1.- Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso.

Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale.

Di ciò è consapevole il giudice rimettente, il quale, pur adombrando che possa ritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da lavoro, specialmente se si tratta di importi modesti, incentra il dubbio di legittimità costituzionale sul regime differenziato del divieto di cumulo. Mentre il lavoro occasionale, prestato senza vincolo di subordinazione, remunerato entro la soglia massima di 5.000 euro lordi annui è cumulabile con il trattamento pensionistico, non lo è il lavoro intermittente, foss'anche quello - come accaduto nella vicenda oggetto del giudizio principale - che non prevede alcun obbligo di disponibilità nel rispondere alla chiamata del datore di lavoro.

A sostegno di tale prospettazione il rimettente richiama ripetutamente la sentenza n. 416 del 1999. Questa Corte ha affermato in tale occasione che, quanto al divieto di cumulo tra pensione anticipata e redditi da lavoro, le differenze tra lavoro autonomo e lavoro subordinato non erano, nella prospettiva del legislatore dell'epoca, tali da imporre una disciplina diversificata del cumulo.

7.2.- Il riferimento alla decisione citata non è dirimente nell'impostazione dell'odierna questione. La comparazione, ora proposta dal rimettente, fra redditi da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di 5.000 euro lordi annui e redditi da lavoro intermittente non ha fondamento, poiché non sono omogenee le situazioni poste a raffronto.

Il lavoro intermittente deve essere ricondotto all'ampia categoria del lavoro flessibile, che il legislatore ha progressivamente circondato di regole (da ultimo, con gli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»).

In assenza di una disciplina tradizionale dell'orario di lavoro, specialmente nei settori produttivi in cui l'offerta di occupazione non è costante e non ha cadenze regolari, l'intento è quello di non ostacolare le scelte organizzative del datore di lavoro, garantendo al contempo la tutela della dignità del lavoratore, che si sostanzia, tra l'altro, nella compatibilità fra tempi di lavoro e vita privata.

La disposizione che consente al lavoratore di non obbligarsi a rispondere alla chiamata del datore di lavoro (art. 13 del d.lgs. n. 81 del 2015), come nella fattispecie oggetto del giudizio principale, si differenzia da quella in cui è prevista la corresponsione di un'indennità, commisurata alla retribuzione, che compensa i tempi di attesa di quanti optano per una disponibilità costante (art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2015). Entrambe le prestazioni di lavoro flessibile, sia pure nella loro peculiare frammentarietà, rispondono pur sempre a esigenze organizzative del datore di lavoro.

L'eterodirezione è, al contrario, del tutto assente nel lavoro autonomo occasionale. Quest'ultimo costituisce, infatti, un'area residuale del lavoro autonomo, riconducibile alla definizione contenuta nell'art. 2222 del codice civile. L'occasionalità caratterizza una prestazione non abituale, sottratta a qualunque vincolo di subordinazione.

7.3.- La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito).

Come chiarito anche di recente da questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella ora in esame (sentenza n. 104 del 2022), il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto a iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale.

7.4.- In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il differenziale trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a "quota 100", ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2020, n. 32 del 2018 e n. 241 del 2016; ordinanza n. 346 del 2004).

7.5.- La scelta del legislatore, volta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.

Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.

Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.

Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione.

Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.”

Per altro verso, dall'intera norma, per cui “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”, oltre all'arco temporale in cui opera il divieto di cumulo, ossia fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di

vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, il riferimento alla misura “interna” di un anno entro il quale il cumulo è da escludere, è stato operato richiamando i proventi indotti dal lavoro autonomo occasionale che non possono essere superiori al limite di € 5.000,00 lordi annui.

Al di sotto di questa soglia – identificata, sia con un parametro quantitativo, che temporale – è perciò possibile la coesistenza tra le due forme di proventi pensionistico e reddituale.

Dunque, basandosi soltanto sul fattore tempo contraddistinto con riferimento all’anno, pare parimenti possibile (anzi, persino indotto in senso prescrittivo dalla specialità della misura previdenziale e dei suoi tipici effetti) circoscrivere la durata in cui opera il divieto anche per i redditi da lavoro dipendente, qualunque possa essere la sua tipologia concreta e qualunque possa essere il loro ammontare (visto che non è “lecito” fissare una soglia in alcun modo contemplata dal legislatore).

Pertanto pare conforme allo spirito della legge nonché ragionevole e commisurato rispetto all’indeterminatezza dell’espressione usata dicendosi che la pensione quota 100 non è cumulabile..., senza negare in radice il diritto al tipo di pensione conseguita, stabilire che, nel caso di percezione di redditi da lavoro dipendente relativamente a una certa annualità, i ratei di pensione non dovuti debbano riguardare tutto quanto l’arco dell’annualità, e non soltanto e strettamente i mesi coperti dall’attività lavorativa, come invece sostenuto dalla parte ricorrente.

Del resto, che il reddito si debba apprezzare più che altro con riferimento all’anno intero e non per frazioni, è un dato/guida che risulta sul piano impositivo/fiscale.

Quindi ai sensi dell’art. 14 comma 3 citato è l’intero periodo annuale del reddito che spiega interamente efficacia sul divieto di cumulo.

Altrimenti, sarebbe oltremodo anomalo, irrazionale e contrastante con le basilari ragioni a presidio di “quota 100” contemplare frazioni dell’anno in cui sarebbe possibile per l’interessato percepire la pensione e altre in cui sarebbe possibile sostentarsi solo grazie al reddito da lavoro, come in forza di un meccanismo a “corrente alternata” della prestazione previdenziale, in grado, in fondo, di lederne i presupposti e gli effetti ad essi collegati.

Si impone pertanto il rigetto della domanda.

Nulla sulle spese di lite, stante l’esenzione reddituale ex art. 152 disp. Att. Cpc dichiarata dall’istante.

P.Q.M.

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

RIGETTA IL RICORSO.

Si comunichi alle parti costituite in giudizio.

Roma, 18 settembre 2024

La Giudice
Daniela Bracci